

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto si ispirano ai principi democratici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta Internazionale sui diritti dell'Infanzia e fanno riferimento diretto a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, dal Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del D.P.R. 10 Ottobre 1996, n. 257, e sue modifiche e integrazioni.

Il Regolamento di Istituto è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Per regolamentare attività di rilevanza interna all'Istituto sono previsti dei documenti aggiuntivi quali: il regolamento di Consiglio d'Istituto e di Giunta Esecutiva, il regolamento delle Assemblee degli studenti, regolamenti specifici per l'utilizzo di Laboratori ed attrezzature, regolamenti relativi alla partecipazione ad attività. Detti regolamenti sono adottati dal Consiglio d'Istituto e sono in vigore fino a revisione e successiva adozione

PARTE I : PRINCIPI

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 La scuola è luogo di formazione e di educazione perché favorisce:

- l'acquisizione delle conoscenze
- la crescita della persona in tutte le sue dimensioni
- lo sviluppo dell'autonomia individuale e della coscienza critica
- il raggiungimento di obiettivi personali culturali e professionali
- la consapevolezza e la valorizzazione dell'identità di genere
- la valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti

Art. 2 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, forma alla cittadinanza, è informata ai valori democratici

Art. 3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera religiosa, ideologica, sociale, culturale ed etnica.

Art. 4 La scuola è attenta al recupero delle situazioni di svantaggio, alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica.

Art. 5 Nel POF sono esplicitate le scelte educative e didattiche dell'Istituto; si fonda sulla qualità delle relazioni studenti–docenti, individuando i principi di un corretto rapporto sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione delle finalità della scuola.

SEZIONE II: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Capo 1 – DEI DIRITTI

Art. 6 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra le proposte di formazione presenti sul territorio. La scuola si fa carico di un costante rapporto con il mondo del lavoro e dell'università, al fine di adeguare la preparazione degli studenti ad un valido inserimento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi. Per quanto riguarda in particolare le classi del biennio, l'attività di orientamento deve mirare anche all'identificazione della concordanza tra le attitudini e le aspettative degli studenti con l'offerta formativa dell'istituto.

Art. 7 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 8 Il documento di programmazione annuale è lo strumento per mezzo del quale ogni Consiglio di classe attua gli obiettivi e dà concretezza ai principi espressi nel presente Regolamento, riferendosi alla necessità della classe e di ogni studente. Le programmazioni educativa e didattica sono soggette a verifica intermedia e finale.

Art. 9 Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla carriera scolastica.

Art. 10 Per gli organismi di rappresentanza, si fa riferimento a quanto previsto dai Decreti Delegati, DPR 31 maggio 1974 n° 416, 417, 418, 419 420. L'istituto si propone di migliorare le modalità di partecipazione e di rappresentanza da parte degli studenti (rappresentanti di classe e di Istituto) attraverso interventi specifici.

Art. 11 Si riconosce a tutte le componenti presenti nella scuola il diritto di esprimere le proprie idee. Viene data possibilità di affiggere all'interno della scuola, negli appositi spazi, manifesti, cartelloni, volantini o altro materiale stampato o manoscritto, **il cui contenuto non contrasti con i principi costituzionali cui questo regolamento si ispira**. Il materiale deve essere firmato e colui che lo affigge se ne assume la responsabilità.

Art. 12 L'istituzione garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto. Viene garantito l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I locali vanno riconsegnati senza danni; in caso contrario il risarcimento sarà addebitato ai responsabili organizzativi.

Capo 2 – DEI DOVERI

Art. 13 Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativi;
- avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente e tra loro un atteggiamento di rispetto;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando negli spazi adiacenti alle uscite di sicurezza, lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

- deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 14 Il libretto delle giustificazioni e dei permessi di entrata/uscita

- a) Nei primi giorni di scuola viene consegnato ad ogni studente un libretto personale numerato; la corrispondenza numero studente viene conservata in segreteria.
- b) Il libretto va autenticato attraverso la firma dei genitori o di un tutore e la controfirma del Preside o di un delegato. La firma sul libretto personale è da apporsi alla presenza del Preside o del personale di segreteria suo delegato
- c) In caso di smarrimento del libretto personale, lo studente (se maggiorenne) o i genitori (se studente minorenni) devono denunciare il fatto attraverso uno scritto, a tale denuncia va allegato un bollettino attestante un versamento di una somma che il Consiglio d'Istituto provvederà a fissare anno per anno per rilasciare il duplicato.
- d) In caso di esaurimento del libretto (per assenze e/o ritardi e/o uscita anticipata), verrà rilasciato un duplicato che verrà consegnato ai genitori previo versamento della somma che il Consiglio d'Istituto avrà stabilito. La consegna verrà effettuata dalla segreteria didattica.
- e) Le giustificazioni sono vagliate dal Dirigente Scolastico o da docenti delegati, devono essere sottoscritte con firma autografa, da un genitore o tutore, corrispondente a quella depositata.
- f) Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico quando esse si protraggono oltre i cinque giorni consecutivi.
- g) Assenze prolungate per oltre cinque giorni o immediatamente collegate a periodi di sospensioni delle lezioni, che non siano di salute, dovranno essere comunicate anticipatamente, tramite lettera scritta alla Presidenza.

Art. 15 In caso di assenza collettiva degli alunni dalle lezioni, i genitori chiedono la riammissione a scuola dichiarando di essere a conoscenza dell'astensione tramite presa d'atto.

Art. 16 In riferimento a quanto previsto dalla statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R 24 giugno 1998 n. 249) le norme disciplinari fanno riferimento ai seguenti principi fondamentali:

- finalità educativa della sanzione;
- responsabilità personale;
- libera espressione delle opinioni;
- diritto di difesa (esporre le proprie ragioni);

- non influenza della infrazione disciplinare sulle valutazioni scolastiche;
- temporaneità della sanzione;
- proporzione tra infrazione e sanzione;
- riparazione del danno;
- considerazione della situazione personale dello studente;
- possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della scuola;
- allontanamento temporaneo dall'Istituto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni.

Le norme che regolano le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nel regolamento di disciplina allegato.

PARTE II: NORME ATTUATIVE

Art. 17 Entrate: Gli alunni sono ammessi all'interno dell'Istituto a partire dalle 8,15. Poiché le lezioni devono iniziare alle 8,20 gli insegnanti della prima ora devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e da quel momento inizia la loro responsabilità di sorveglianza. Un collaboratore scolastico avrà l'obbligo di chiudere il portone di ingresso alle ore 8,30 e di attenersi rigorosamente a tale orario. Gli alunni che si presenteranno in ritardo sull'inizio delle lezioni, saranno ammessi alla 2^a ora con il permesso rilasciato sul libretto. Gli alunni che si presenteranno a scuola tra le ore 8,20 e le 8,30, privi di giustificazione potranno essere ammessi alle lezioni dal docente della prima ora se il ritardo è occasionale; non ammessi se il ritardo è abituale. In questo caso la riammissione potrà essere effettuata alla seconda ora dall'ufficio di vicepresidenza. Gli ingressi alla 2^a ora non potranno comunque essere più di 5 nel corso dell'anno scolastico, salvo che siano dovuti a causa di forza maggiore documentata (incidenti, ritardo dei mezzi pubblici di trasporto, visite mediche certificate, ecc.). In ogni caso gli alunni non saranno ammessi oltre l'inizio della terza ora anche se muniti di giustificazione. Gli alunni ritardatari dovranno sostare in spazi appositamente individuati dalle diverse sedi scolastiche.

Art.18 Uscite: l'uscita degli alunni avviene dopo il suono dell'ultima campanella secondo il piano per la sicurezza della scuola approvato dal Consiglio di Istituto. Eventuali eccezionali uscite anticipate, non più di 5 nel corso dell'anno, sia di alunni maggiorenni che minorenni potranno essere autorizzate a discrezione della Presidenza che valuterà la serietà dei motivi adottati. Per le uscite anticipate gli alunni maggiorenni presenteranno richiesta scritta sul libretto delle giustificazioni mentre gli alunni minorenni dovranno, di norma, essere prelevati da un genitore o da un tutore.

I permessi di uscita anticipata, lasciati in portineria nell'apposita cartellina entro la fine della II ora, saranno di norma autorizzati per la fine della penultima ora di lezione. Solo eccezionalmente e con motivata richiesta saranno consentite uscite ad orari diversi.

Le uscite anticipate che debbano avvenire con frequenza più o meno costante per attività sportive o per altre motivazioni, dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico e annotate sul registro di classe con l'eventuale calendario degli impegni. I genitori degli studenti che abitano in località molto lontane dall'istituto e servite in modo insufficiente dai mezzi pubblici di trasporto, possono chiedere un permesso permanente di entrata o di uscita fuori orario previa idonea documentazione.

Coloro che abbiano fatto la scelta di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, qualora la lezione di Religione non coincida con la prima o l'ultima ora devono, se autorizzati, uscire dall'edificio scolastico; mentre devono rimanere all'interno della scuola, negli spazi appositamente individuati dalle diverse sedi scolastiche, se non autorizzati. L'uscita dall'edificio è subordinata alla presentazione del "Permesso Blu" da ritirare in segreteria. Se al posto della Religione viene disposta la supplenza con altra materia, ovvero se si attuano modifiche di orario, l'alunno deve partecipare alla lezione disposta al posto della Religione.

Art. 19 Giustificazioni: gli alunni minorenni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi se non previa dichiarazione orale o scritta dei Genitori (o di chi ne fa le veci) sui motivi dell'assenza. Il riconoscimento della validità dei motivi è competenza discrezionale della Presidenza (o suo delegato).

Gli alunni maggiorenni presenteranno dichiarazione scritta personale ma anche per loro vige la competenza discrezionale della Presidenza.

In caso di assenza per motivi di salute superiore a 5 giorni consecutivi, comprensivi anche di giorni festivi, è necessario presentare un certificato per la riammissione in comunità (di guarigione e/o di riammissione).

La giustificazione va presentata il giorno successivo e comunque non oltre il secondo giorno successivo, in caso contrario la presidenza provvederà ad avvertire le famiglie.

Art. 20 Assenze collettive: in caso di assenza collettiva l'indicazione di "sciopero" o "manifestazione" o simili sul libretto delle giustificazioni, per gli alunni minorenni ha il valore di comunicazione che la famiglia è al corrente dell'assenza e per gli alunni maggiorenni ha quello di dichiarazione di responsabilità della scelta fatta.

In caso di reiterate assenze collettive la scuola provvederà ad avvertire e convocare le famiglie.

Art. 21 Comunicazione alle famiglie: la Segreteria didattica deve informare periodicamente (pagella trimestrale e pagellino infra pentamestre) le famiglie sulla frequenza scolastica degli alunni e ogniqualvolta si verificano irregolarità nella frequenza e nelle giustificazioni.

Art. 22 Sorveglianza: la sorveglianza degli alunni durante l'intervallo spetta ai docenti della III ora di lezione. La sorveglianza degli alunni all'uscita dell'ultima ora spetta ai docenti dell'ultima ora ciascuno per la propria classe. La sorveglianza degli alunni in caso di uscita dalle aule durante le ore di lezione spetta al personale ausiliario.

Art. 23 Uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive: tutte le attrezzature dell'Istituto sono a disposizione delle componenti scolastiche anche nelle ore pomeridiane compatibilmente con i giorni di apertura della scuola, purché sia garantita la presenza responsabile del/dei Docente/i della materia secondo calendari di attività programmate.

Gli alunni, il personale docente e tecnico sono tenuti al rispetto dei regolamenti per l'utilizzo di tali attrezzature.

Art. 24 Cic (Centro informazione e consulenza): gruppi di almeno 20 studenti possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'Istituto e con la collaborazione del personale docente dichiaratosi disponibile allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, aggiornamento ed orientamento per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 25 Danni: i danni all'edificio ed alle attrezzature scolastiche causati dagli alunni per negligenza o dolo dovranno essere integralmente risarciti. Il risarcimento non esclude eventuali provvedimenti disciplinari. Il danno, dove è possibile, può essere risarcito secondo il principio della riparazione del danno, in accordo con le famiglie per gli alunni minorenni.

Art. 26 Fumo: in tutto l'edificio scolastico è assolutamente vietato fumare. E' consentita la sosta, per gli alunni, negli spazi appositamente individuati nelle diverse sedi, a cui potranno accedere solo durante l'intervallo.

Art. 27 Uscite dall'aula durante le ore di lezione: gli insegnanti non devono, di norma, far uscire gli alunni durante le lezioni. Qualora in casi eccezionali lo concedano, devono annotare il nome di chi è uscito sul registro di classe in modo che i colleghi delle ore successive siano informati. Gli alunni devono comunque uscire non più di uno alla volta e mai più di due volte nell'arco dell'intera mattinata.

Gli alunni dovranno rimanere in classe durante il cambio dell'ora e i docenti a loro volta dovranno effettuare il cambio di classe nel più breve tempo possibile.

Le famiglie saranno informate del ripetersi di assenze arbitrarie dall'aula durante le lezioni.

Senza l'autorizzazione da parte del docente dell'ora, o del Dirigente Scolastico o suo delegato, nessun alunno, a nessun titolo, può entrare nelle altre classi durante le lezioni.

Art. 28 Vendita colazioni: l'Istituto consente che una ditta esterna (in regola con tutta la normativa commerciale e sanitaria) convenzionata all'inizio di ciascun anno, svolga un servizio di vendita di panini e simili durante l'intervallo. L'Istituto non chiede partecipazione di alcun tipo ai proventi della vendita ma pretende uno sconto dei prezzi rispetto al listino ufficiale della Camera di Commercio e controlla periodicamente la qualità e la quantità della merce. In caso di riscontrate irregolarità può disdire la convenzione in qualunque momento senza dovere alcun risarcimento.

Gli alunni in ogni classe si organizzeranno redigendo (prima dell'inizio delle lezioni o durante, in accordo con i docenti) una lista delle colazioni; 10 minuti prima dell'inizio della ricreazione un alunno per classe provvederà all'acquisto.

Art. 29 Palestra: gli alunni possono accedere al piano di linoleum solo se indossano scarpe "da ginnastica". I Docenti di Educazione Fisica sono personalmente responsabili dell'obbligo del rispetto di questa norma e di quelle previste nel regolamento per l'utilizzo della palestra.

Art. 30 Telefoni cellulari: all'interno delle aule è vietato per tutti l'uso dei telefoni cellulari. Durante l'orario delle lezioni non è consentito l'uso del cellulare per fotografare, filmare, registrare persone e cose all'interno dell'istituto (legge sulla privacy). Pertanto i cellulari devono essere spenti e tenuti in cartella. Agli allievi che contravvengono a tale disposizione durante le attività didattiche, oltre al richiamo scritto sul registro di classe, sarà sequestrato il cellulare dall'insegnante e lo stesso verrà loro restituito alla fine della mattinata. Se l'utilizzo lede i diritti della privacy saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Art. 32 Regolamento d'Istituto: il presente regolamento, dopo la prima approvazione da parte del Consiglio di Istituto, può essere modificato per le parti soggette a modifica purché le proposte di cambiamento siano approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3.

Eventuali modifiche in contrasto con la normativa superiore saranno comunque nulle e nessuno sarà tenuto ad osservarle.

“Caselli” – “Marconi” – “Monna Agnese”
Istituto Statale di Istruzione - Via Roma, 67 - Siena

REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI

DPR 249/98 – art .4

Il presente regolamento riguarda le infrazioni disciplinari commesse dagli alunni ed è redatto ai sensi dell’art.4 del DPR 249 del 24/06/98.

La scuola, nell’adempiere all’obbligo imposto dal DPR 249 vuole sottolineare che, di norma, non intende raggiungere risultati di alcun tipo attraverso il ricorso alle sanzioni disciplinari, in quanto valuta, come suo fine primario, quello di formare persone di buona cultura e di civile responsabilità attraverso i normali strumenti di una efficiente attività didattica, di una serena e corretta convivenza associativa e di rapporti equilibrati tra le componenti.

In conseguenza, l’eventuale ricorso alle sanzioni del Regolamento di disciplina per il verificarsi di infrazioni disciplinari, anche se improntato a finalità formative, viene considerato un atto necessario e doveroso ma comunque rilevatore di un mancato successo educativo e pertanto di stimolo ad operare per migliorarsi e migliorare.

Il presente regolamento individua:

1. **le mancanze disciplinari.** Partendo dalla previsione dell’ art. 3 del citato DPR n. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, il presente regolamento declina gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta che, per darne una visione di insieme, vengono sintetizzati in una specifica tabella sinottica.
2. **le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari.** Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono individuate dal presente regolamento che le individua specificatamente nella tabella sopra menzionata. A tal fine la nostra scuola si è ispirata al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.

3. **gli organi competenti** a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto identifica gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto. In particolare:
 - a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;
 - b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. Quando la sanzione è comminata dal Consiglio di classe, in conformità al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994), esso deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, i quali hanno il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
4. **il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; alla forma e modalità di attuazione del contraddittorio; al termine di conclusione.
5. **procedure di elaborazione condivisa** e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, come, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. A tal proposito va precisato che, le fattispecie previste nella tabella del presente regolamento non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze della scuola.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate dal regolamento d'istituto e riportate nella specifica tabella dal n° 1 al n° 6, insieme alle mancanze disciplinari e agli organi competenti ad irrogarle.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tali sanzioni, definite ed individuate dal regolamento d'istituto e riportate nella specifica tabella dal n° 7 al n° 13 - adottate dal Consiglio di Classe - sono comminate soltanto in caso

di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni, definite ed individuate dal regolamento d'istituto e riportate nella specifica tabella al n° 14, sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art.4 comma 9 bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti;

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà valutare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere

prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter):

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si opera con la dovuta riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

IMPUGNAZIONI

Le impugnazioni (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari hanno lo scopo di garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Le impugnazioni previste dall’art. 5 del D.P.R. non incidono automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L’Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone da un docente (per ogni sede aggregata) designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante (per ogni sede aggregata) eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Partecipa all’Organo di Garanzia un assistente amministrativo con funzione di segretario.

Per la componente studenti e genitori si elegge un membro supplente per la surroga e la sostituzione dei membri effettivi.

La riunione dell’Organo di garanzia è valida se sono presenti tutte le componenti.

In sede di votazione l’astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.

L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). In tale circostanza l’Organo si riunisce al completo dei tre docenti e dei tre studenti.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 attribuisce al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dall'originario testo del DPR 249.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

In tal caso, il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale .

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

7 – Recidiva (tre comportamenti sanzionati con ammonizione scritta)	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
8 – Manomissione e/o sottrazione di documenti ufficiali della scuola; atti di vandalismo	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
9 – Violenza morale e/o fisica alle persone, atti di bullismo, molestie sessuali	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
10 – Uso di sostanze psicotrope	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia

11 – Recidiva (tre comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni)	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
12 – Furti, spaccio di sostanze stupefacenti, gravi atti di violenza intenzionale alle persone	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia e alle autorità competenti per i reati perseguibili per legge
	Allontanamento dalla		

13 – Gravi atti di vandalismo	scuola da 6 a 15 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
14 – Reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Giunta esecutiva su proposta del Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia e alle autorità competenti per i reati perseguibili per legge